

# Scheda informativa sulle misure di sostegno nel settore culturale ai sensi dell'Ordinanza federale COVID-19 cultura del 14 ottobre 2020 (stato al 13 aprile 2022) (SR 442.15) – Indennità per perdita di guadagno

## Indennità destinate a imprese e operatori culturali

A causa del rafforzamento delle misure governative di lotta alla pandemia, nel dicembre 2020 il Parlamento federale ha reintrodotto una compensazione finanziaria per le imprese e gli operatori culturali nella Legge Covid-19.<sup>1</sup> Nel marzo 2021, ha inoltre esteso le misure di sostegno agli operatori culturali intermittenti. Il Consiglio federale ha quindi adattato l'Ordinanza del 18 dicembre 2020<sup>2</sup> e del 31 marzo 2021 (SR 442.15), che regola le misure di sostegno.

Nella seduta del 13 aprile 2022 il Consiglio federale ha deciso di prorogare di due mesi, fino alla fine di giugno 2022, la possibilità di versare indennità per perdita di guadagno alle imprese culturali e agli operatori culturali. Lo stesso si applica alle indennità destinate alle organizzazioni culturali amatoriali. In questo modo il Consiglio federale tiene conto delle ripercussioni negative che la pandemia continua ad avere sul settore della cultura.

**Le imprese e gli operatori culturali possono richiedere un risarcimento** sotto forma di aiuto finanziario non rimborsabile per i danni economici legati all'annullamento, al rinvio o alle limitazioni nello svolgimento di eventi e progetti legati alla loro attività, a seguito dell'attuazione di provvedimenti statali.

Per le aziende e gli operatori culturali residenti in Ticino, le richieste sono da presentare presso la Divisione della cultura e degli studi universitari ([decs-dc@ti.ch](mailto:decs-dc@ti.ch)). In linea di principio, le richieste devono essere presentate retroattivamente; ciò significa che nel momento in cui viene presentata la richiesta, il danno deve essere già avvenuto. Questo principio vale per tutte le richieste.

I periodi di danno sono legati a scadenze obbligatorie per la presentazione delle richieste. Per le imprese culturali sono le seguenti:

- a. Per i danni insorti tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022, entro il 31 maggio 2022.
- b. Per i danni insorti tra il 1° maggio 2022 e il 30 giugno 2022, entro il 31 luglio 2022.

Per gli operatori culturali sono le seguenti:

- a. Per i danni insorti tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022, entro il 31 maggio 2022.
- b. Per i danni insorti tra il 1° maggio 2022 e il 30 giugno 2022, entro il 31 luglio 2022.

---

<sup>1</sup> Legge federale del 25 settembre 2020 sulle basi legali delle Ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di Covid-19 (Legge Covid-19) (SR 818.102).

<sup>2</sup> Ordinanza sui provvedimenti nel settore della cultura secondo la Legge Covid-19 (SR 442.15).

I periodi di calcolo e le scadenze sono obbligatorie. I danni annunciati troppo presto o troppo tardi non saranno presi in considerazione.

Le date indicate per i vari periodi di calcolo si riferiscono alle date programmate per gli eventi o lo svolgimento dei progetti per il periodo in oggetto. I costi relativi all'evento o al progetto (ad esempio l'affitto o il personale) sostenuti prima o dopo possono tuttavia essere considerati nella richiesta per lo stesso periodo.

Il Cantone competente paga l'indennità. La Confederazione contribuisce alla metà del risarcimento accordato dal Cantone.

### **Requisiti per indennità per perdita di guadagno:**

#### **Operatore culturale**

- È una persona fisica attiva principalmente nel settore della cultura. Importante: le società semplici non sono persone giuridiche di diritto privato e non sono quindi considerate imprese culturali. Esse devono presentare la loro domanda con la stessa procedura degli operatori culturali.
- Era iscritto presso la sua Cassa di compensazione come lavoratore indipendente prima del periodo di danno in oggetto.
- Deve essere domiciliato nel Cantone (in cui fa richiesta).
- Può far valere soltanto i danni finanziari che subisce nel quadro di un'attività lucrativa indipendente.
- Opera nei settori delle arti dello spettacolo, del design, del cinema, delle arti visive, della letteratura, della musica e dei musei (settore culturale).
- ha subito un danno finanziario derivante dalla cancellazione, rinvio o esecuzione limitata di eventi e progetti causati dalle misure adottate dalle autorità federali, cantonali o comunali per combattere il coronavirus (Covid-19).
- ha subito una perdita finanziaria durante il periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022.
- Ha subito una perdita finanziaria non coperta da un'assicurazione sociale (in particolare dall'indennità per perdita di guadagno), assicurazione privata o da altri indennizzi.

Ogni operatore culturale può inoltrare una sola richiesta per singolo danno. Un operatore culturale può anche incaricare una terza persona di inoltrare la richiesta; in questo caso chi presenta la richiesta deve provare di essere autorizzato a farlo.

## Impresa culturale

- È una persona giuridica di diritto privato (associazione, fondazione, cooperativa, società per azioni, società a responsabilità limitata) e non è né un'unità amministrativa statale (Confederazione, cantoni, comune), né una persona di diritto pubblico.
- È attiva principalmente nel settore della cultura (per esempio con una quota di almeno il 50% delle vendite annuali sulla base dei conti annuali delle vendite 2019). Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'Ordinanza imprese dove l'attività culturale è presente in forma subordinata.
- Opera nei settori delle arti dello spettacolo, del design, del cinema, delle arti visive, della letteratura, della musica e dei musei (settore culturale):
  - Arti dello spettacolo e musica: include le arti dello spettacolo in senso stretto e la loro mediazione (teatro, opera, balletto, arti circensi, sale da concerto e locali classici e contemporanei, orchestre, musicisti, DJ, cantanti, cori, ballerini, attori, artisti di strada, gruppi teatrali e compagnie di danza), la fornitura di servizi per le arti dello spettacolo e la musica (inclusi agenti musicali, tour manager, ecc.), nonché il funzionamento di istituzioni culturali nel campo delle arti dello spettacolo e della musica (compresi i club di musica contemporanea, a condizione che abbiano un programma artistico), nonché studi di registrazione, così come la pubblicazione di musica (etichette musicali) e spartiti; non sono inclusi la produzione di strumenti musicali, il commercio di strumenti musicali, i fornitori commerciali di programmi culturali, i servizi di biglietteria, le sale per seminari, ecc., nonché discoteche e locali notturni.
  - Design: atelier e studi per - fra gli altri - tessili, oggettistica, gioielleria e grafica; non sono inclusi studi di architettura e restauratori.
  - Film: include la produzione di film e la loro distribuzione (compresi i festival cinematografici), la tecnica cinematografica, il noleggio e la distribuzione di film e la gestione di cinema; non sono inclusi il commercio di supporti audio e videoteche.
  - Arti visive: include le attività nel campo delle arti visive (compresa l'arte multimediale interattiva e la fotografia) e la loro mediazione (compresi gli spazi artistici sovvenzionati), ciò comprende anche progetti di mediazione ed eventi di gallerie; non sono inclusi il funzionamento dei laboratori fotografici, il commercio d'arte (comprese le gallerie) e il commercio di antiquariato.
  - Letteratura: include la creazione letteraria (compresa la traduzione letteraria) e la sua mediazione (compresi i festival letterari), la pubblicazione di libri (editoria) e i progetti di mediazione ed eventi in librerie e biblioteche; non sono inclusi la stampa e la pubblicazione di libri, il commercio di libri, biblioteche e archivi.
  - Musei: sono inclusi musei, luoghi espositivi e collezioni accessibili al pubblico e la mediazione del patrimonio culturale; ciò non include zoo e giardini botanici o la gestione di siti ed edifici storici.
- Ha subito un danno finanziario derivante dalla cancellazione, rinvio o esecuzione limitata di eventi e progetti causati dalle misure adottate dalle autorità federali, cantonali o comunali per combattere il coronavirus (Covid-19) (ad esempio a causa della necessità di pianificare e implementare un concetto di protezione).
- ha subito una perdita finanziaria durante il periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022.
- Ha subito una perdita finanziaria non coperta da un'assicurazione sociale (in particolare dall'indennità per lavoro ridotto), assicurazione privata o da altri indennizzi.

Sono considerate imprese culturali anche le organizzazioni del settore amatoriale, a condizione che abbiano un budget di almeno 50'000 franchi per evento e subiscano un danno di almeno 10'000 franchi.

## Priorità della politica culturale, diritti legali

Il Cantone può stabilire priorità politico-culturali al momento della concessione dell'indennità. Non sussiste alcun diritto all'indennizzo.

## Sussidiarietà

L'indennità ai sensi della Legge Covid-19 è sussidiaria, ovvero si aggiunge alle altre risorse a disposizione delle società culturali. Essa copre i danni per i quali non esistono altre coperture (ad es. assicurazione privata e indennità per lavoro ridotto). Se non è ancora stata presa una decisione da altri gestori di sinistri, la richiesta di risarcimento del danno può essere sospesa o può essere effettuato un pagamento provvisorio basato su una stima del danno residuo. Nel secondo caso verrà eseguito un calcolo finale successivo onde evitare sovracompenzazioni.

Gli operatori culturali che hanno diritto a un'indennità giornaliera per perdita di guadagno Corona (IPG Corona) inferiore a 60 franchi possono avvalersi della procedura semplificata. Essi devono fornire la copia di una decisione anteriore (ma non precedente al 2020) della Cassa di Compensazione AVS che attesti un'indennità giornaliera inferiore a 60 franchi. In questo caso i servizi culturali potranno calcolare il compenso dovuto senza tener conto di altri tipi di aiuti pubblici e pagare poi il risarcimento direttamente all'operatore culturale. Coloro che utilizzano questa procedura "semplificata" devono rinunciare al diritto di riscuotere IPG e aiuti d'emergenza di Suisseculture Sociale ai sensi dell'articolo 6 cpv. 1 dell'Ordinanza Covid-19 per il periodo di danno interessato (ad es. dal 01.01.2022 al 30.04.2022). Con la procedura semplificata gli operatori culturali evitano procedure amministrative più complicate e con più interlocutori; gli importi ricevuti non verranno di regola influenzati dall'uso di questa procedura.

**ATTENZIONE:** 1) nel caso di operatori culturali i cui aiuti d'emergenza hanno subito una fluttuazione importante, l'importo del contributo può differire da quello che si riceverebbe tramite la procedura normale. La differenza può essere sia a favore che a sfavore dell'operatore. Chi sceglie la suddetta procedura deve confermare di accettare la possibilità di tale scarto.<sup>3</sup> 2) La procedura semplificata non è adatta a operatori culturali il cui danno finanziario è inferiore al loro diritto a indennità per perdita di guadagno o ad Aiuti immediati. 3) Gli operatori culturali attivi come indipendenti anche fuori dal settore culturale non possono avvalersi della procedura semplificata. La rinuncia alle IPG Corona e agli Aiuti d'emergenza deve essere firmata a mano. Una richiesta con procedura semplificata deve essere sottoposta prima della percezione di un versamento da parte della cassa di compensazione AVS o da Suisseculture Sociale (per esempio dal 01.01.2022 al 30.04.2022).

La restituzione di ogni indennità indebitamente versata può essere richiesta entro 30 giorni dalla scoperta da parte del Cantone dell'illiceità del pagamento.

---

<sup>3</sup> Per il relativo calcolo, l'ultimo conteggio dell'Aiuto federale d'emergenza Suisseculture Sociale funge da riferimento.

## **Operatori culturali indipendenti (attività principale)**

Per operatore culturale si intende qualsiasi persona attiva principalmente in qualità di lavoratore indipendente nel campo della cultura. Questo include anche lo staff tecnico (suono, luce). Per lavoro indipendente si intende un reddito che non costituisce una retribuzione per il lavoro svolto come dipendente e che viene registrato presso la cassa di compensazione come lavoro indipendente. Non è necessario che l'operatore culturale sia esclusivamente attivo quale indipendente. L'Ordinanza riguarda anche gli operatori culturali che svolgono un insieme di attività indipendenti (*freelance*) e di lavoro dipendente.

Le persone che finanziano almeno la metà del loro sostentamento con le loro attività culturali o dedicano almeno la metà del loro normale orario di lavoro ad attività culturali sono considerate operatori a tempo pieno nel settore culturale. Si tiene conto di tutti i posti di lavoro retribuiti che possono essere considerati quali attività culturale in senso lato (ad es. insegnante di musica presso una scuola di musica), sia come lavoratore indipendente che come dipendente. L'esistenza di un'occupazione a tempo pieno deve essere valutata in ogni singolo caso sulla base dei documenti che l'operatore culturale deve fornire (ad es. dichiarazioni fiscali, lista degli ingaggi, mostre, ecc.).

## **Danno e riduzione del danno**

La riduzione involontaria del patrimonio a partire dal 1° gennaio 2022 è considerata un danno finanziario.

Gli operatori culturali possono fare richiesta d'indennizzo solo per le perdite subite nel corso della loro attività autonoma. Eventuali mancati guadagni non saranno compensati. Viene preso in considerazione un danno al massimo fino al raggiungimento del punto di pareggio economico. Il risarcimento per inadempienza copre in ogni caso un massimo dell'80% della perdita finanziaria.

I richiedenti sono tenuti ad adottare tutte le misure ragionevolmente possibili per ridurre il danno. Il dovere di mitigare il danno non include l'esclusione nei loro contratti di un compenso per gli operatori culturali qualora l'evento o il progetto non possa avere luogo a causa del Covid-19. In relazione all'annullamento, al rinvio o all'esecuzione limitata di eventi e progetti a causa di restrizioni dovute a misure governative, possono essere presentate anche richieste di risarcimento, in particolare per contratti con operatori culturali i cui impegni sono stati annullati o limitati. Se un'impresa culturale desidera includere il pagamento di operatori culturali che ha ingaggiato nel calcolo del danno, deve provare che il pagamento è già stato effettuato a loro favore o - se il pagamento deve essere effettuato in un secondo momento - presentare una dichiarazione scritta che questo sarà effettuato dopo che sarà stato concesso il risarcimento del danno.

Il risarcimento copre i danni derivanti dalla cancellazione, posticipo o esecuzione limitata di eventi e progetti a causa di restrizioni operative nel periodo tra il 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Gli operatori culturali possono anche chiedere un risarcimento per impegni o ingaggi non ancora contratti. Questi saranno resi plausibili documentando la richiesta con informazioni plausibili (ingaggi e compensi ricevuti) per gli ultimi due anni antecedenti alla pandemia (2018 e 2019).

Se un operatore culturale vuole chiedere un indennizzo a seguito di un pagamento da parte di un'impresa culturale mai ricevuto, deve confermare l'assenza del pagamento mediante autodichiarazione. Dal momento in cui viene corrisposto un risarcimento, l'operatore culturale perde le sue pretese nei confronti dell'impresa culturale fino all'importo del risarcimento ricevuto.

## Causalità

Tutti i danni causati dalle misure governative per combattere il coronavirus (Covid-19) sono indennizzabili. Come misure governative valgono le disposizioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. In particolare vale l'attuazione in forma limitata di un evento o una restrizione dell'attività. Il dispositivo di aiuti si protrae fino alla fine del periodo di danno, ossia fino all'annullamento dei rispettivi provvedimenti (compreso l'obbligo di presentare un certificato Covid). I danni finanziari percepiti all'estero possono essere risarciti a condizione che tutti gli altri requisiti di ammissibilità siano soddisfatti e che siano stati causati da misure governative in Svizzera o nel Paese interessato.

## Giustificazione

Il danno e la causalità devono essere resi credibili. Per quanto possibile e ragionevole il danno deve essere dimostrato dalla rispettiva documentazione.

## Termine ultimo per presentare una richiesta

Le domande devono essere presentate alla Divisione della cultura e degli studi universitari (decs-dc@ti.ch) del Canton Ticino entro il 31 luglio 2022.

## Contributi previdenziali e responsabilità fiscale

Sulle quote di reddito finanziate dall'indennità (onorari, pegni, ecc.) devono essere pagati i contributi sociali. La base per il calcolo del compenso è il reddito da lavoro autonomo secondo l'accertamento dell'imposta federale diretta. Non ci sono norme speciali per la tassazione di queste compensazioni.

## Documenti richiesti

Si prega di allegare i seguenti documenti alla richiesta:

### Imprese culturali:

- Calcolo dei danni finanziari: avviene sulla base delle mancate entrate e dei costi non sostenuti. Vengono indennizzati anche i risarcimenti ad operatori culturali per impegni concordati che si sono poi dovuti cancellare (**obbligatorio**).
- Ultimi due conti annuali (conto economico e bilancio) approvati per gli esercizi 2019 e 2020 con rapporto di revisione (**obbligatorio**), se disponibile anche il conto annuale per l'esercizio 2021.
- Per manifestazioni/progetti: budget della manifestazione o del progetto (*se disponibile*).
- Budget operativi approvati per il 2021 e il 2022 (**obbligatorio**). Per quanto concerne le richieste relative a dicembre 2021, il budget operativo approvato per il 2021 è da inoltrare entro il 31 gennaio 2022.
- Copia di fatture o altri giustificativi che comprovano il danno (es. prova dell'avvenuto pagamento di onorari o conferma del pagamento previsto a favore di operatori culturali ingaggiati, contratti per manifestazioni o progetti) (**obbligatorio**).
- Copia di eventuali richieste o decisioni riguardanti indennità per lavoro ridotto, copertura danni da assicurazione privata e/o ulteriori indennità richieste (**obbligatoria al momento della**

**presentazione della domanda** se una richiesta è già stata effettuata o una decisione è già stata presa; **obbligatorio inoltrarla in seguito** se la richiesta non è ancora stata effettuata o la decisione è ancora pendente).

### Operatori culturali:

- Calcolo dei danni finanziari; può contenere costi e mancate entrate (**obbligatorio**).
- Copie di contratti di manifestazioni annullate o posticipate con i relativi cachet, fatture o altri giustificativi a prova del danno (**obbligatorio**).
- Documenti che provano l'occupazione principale come operatore culturale (ad es. dichiarazioni fiscali, elenco degli ingaggi, mostre) (**obbligatorio**).
- Copia della notifica di tassazione 2020 (**obbligatorio**).
- Conteggio dei contributi versati come lavoratore indipendente alla Cassa di Compensazione AVS). Se non ancora disponibile, copia dell'avvenuta iscrizione alla Cassa di compensazione (**obbligatorio**).
- Copia di eventuali richieste o decisioni per aiuti immediati agli operatori culturali presso Suisseculture Sociale, indennità per perdita di guadagno ai sensi dell'Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, indennità da disoccupazione, indennità da lavoro ridotto copertura danni da assicurazione privata e/o ulteriori indennità richieste (**obbligatoria al momento della presentazione della domanda** se una richiesta è già stata effettuata o una decisione è già stata presa; **obbligatorio inoltrarla in seguito** se la richiesta non è ancora stata effettuata o la decisione è ancora pendente).
- Certificato di domicilio (massimo due anni) (*su richiesta*).
- Per le richieste presentate per conto di un operatore culturale: prova di autorizzazione (**obbligatoria**).
- Per le domande presentate per conto di un operatore culturale: prova di autorizzazione (**obbligatoria**).
- **(SOLO IN CASO DI PROCEDURA SEMPLIFICATA)**: dichiarazione di rinuncia (cioè una dichiarazione manoscritta indicante che si rinuncia a presentare per il periodo di danno in questione una richiesta di indennità per perdita di guadagno (IPG) o per Aiuti d'emergenza); copia di una decisione anteriore (ma non precedente al 2020) della Cassa di Compensazione AVS che attesti un'indennità giornaliera inferiore a CHF 60.00.

Se necessario, il Cantone può richiedere ulteriori documenti. In caso di richieste incomplete, il Cantone stabilisce un termine per la presentazione delle informazioni/documenti mancanti. Se le informazioni non vengono fornite entro il termine stabilito, il Cantone non entrerà nel merito della richiesta.

① Versione 13/04/2022 14:42